

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL D. LGS. 23 FEBBRAIO 2000, N. 38, ART. 23
"PROGRAMMI E PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO".
(Testo coordinato dei decreti 7 febbraio 2001 e 15 settembre 2000)**

AMBITO DI APPLICAZIONE E RISORSE FINANZIARIE

Articolo 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento contiene norme finalizzate all'attuazione, nell'ambito della sperimentazione prevista per il triennio 1999-2001, degli interventi di sostegno ai programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro di cui all'articolo 23 del D.Lgs. n.38/2000, ed in particolare determina:

- a) i criteri di priorità per l'ammissione dei progetti, avendo particolare riguardo all'ambito lavorativo in cui risulta più accentuato il fenomeno infortunistico;
- b) le modalità per la formulazione dei progetti;
- c) i termini di presentazione dei progetti;
- d) l'entità delle risorse da destinare annualmente agli interventi di sostegno alla prevenzione, con particolare riguardo ai programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alla normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

Articolo 2

Tipologie di interventi

Gli interventi in materia di sicurezza e igiene del lavoro sono rivolti al sostegno di:

- a) programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alle normative di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale, in attuazione del D.Lgs n.626/94 e successive modificazioni;
- b) progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del D.L.gs n.626/94 e successive modificazioni, anche tramite la produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico visivi e banche dati, da rendere disponibili per chiunque, in forma gratuita o a costo di produzione.

Articolo 3

Ripartizione delle risorse complessive

Le risorse finanziarie complessive da destinare agli interventi in materia di sicurezza e igiene del lavoro, determinate nella misura di 600 miliardi, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sono così ripartite per ciascun esercizio finanziario del triennio 1999-2001,:

- per gli interventi di cui all'articolo 2, lett. a), 150 miliardi;
- per gli interventi di cui all'articolo 2, lett. b), 50 miliardi.

Le risorse destinate ai predetti interventi sono distribuite, a livello regionale, tenendo conto del numero degli addetti alle imprese destinatarie dell'iniziativa e della rilevanza del fenomeno infortunistico nel territorio di competenza di ciascuna Regione.

Sono escluse dalla distribuzione regionale le risorse destinate al sostegno dei progetti finalizzati alla produzione di prodotti informativi e formativi di cui al successivo articolo 29 che sono assegnate ad un fondo unico, a livello nazionale.

PROGRAMMI DI ADEGUAMENTO

Articolo 4

Destinatari e requisiti soggettivi per l'ammissione al finanziamento

Possono accedere al finanziamento le piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano piccole e medie imprese quelle in possesso dei seguenti requisiti così come definiti dal decreto del 18 settembre 1997 del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di

individuazione delle piccole e medie imprese":

- impiega meno di 250 dipendenti;
- ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di Euro;
- è in possesso del requisito dell'indipendenza.

Le imprese per accedere ai finanziamenti devono essere in possesso della regolarità contributiva.

Articolo 5

Forme di finanziamento e ripartizione delle risorse

Gli interventi di sostegno ai programmi di adeguamento si articolano in:

- a) finanziamenti in conto interessi;
- b) finanziamenti in conto capitale.

Le risorse economiche assegnate, ai sensi dell'art.3 del presente regolamento, a tale tipologia di interventi sono ripartite, per il triennio 1999-2001, in 350 miliardi per i finanziamenti di cui alla lett. a) ed in 100 miliardi per quelli di cui alla lett. b).

Articolo 6

Finanziamento in conto interessi

Il finanziamento in conto interessi dei programmi di adeguamento in favore di ciascuna impresa si realizza attraverso l'apertura di una linea di credito da parte degli Istituti bancari, entro un limite minimo di 20 milioni, ad eccezione dell'asse n. 5 di cui al successivo articolo 7, ed un limite massimo di 300 milioni, con copertura dei relativi interessi, oneri e spese accessorie a carico dell'INAIL, secondo la procedura indicata al successivo articolo 10.

Articolo 7

Assi di finanziamento

Per essere ammessi al finanziamento i programmi presentati dalle imprese dovranno essere ricompresi in uno o più dei seguenti assi:

1. eliminazione di macchine prive di marcatura CE e loro sostituzione con macchine marcate CE, comprese le macchine per il sollevamento e la movimentazione dei carichi e quelle che sono escluse dal campo di applicazione del D.Lgs. n.459/96, articolo 1, comma 5, lettera n);
2. acquisto, installazione, ristrutturazione e/o modifica di impianti, apparecchi e dispositivi per: l'incremento del livello di sicurezza contro gli infortuni; la riduzione della esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici e biologici; l'eliminazione o la riduzione dell'impiego di sostanze pericolose dal ciclo produttivo;
3. installazione di dispositivi di monitoraggio dello stato dell'ambiente di lavoro al fine di controllare l'esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici e biologici;
4. ristrutturazione e/o modifica strutturale degli ambienti di lavoro;
5. implementazione di sistemi di gestione aziendale della sicurezza secondo parametri conformi alla normativa internazionale.

Sono ammissibili i costi di progettazione per gli interventi per i quali si richiede il finanziamento, ad esclusione dell'asse n. 1, che non eccedano il 10% dell'importo complessivo richiesto.

Per quanto riguarda gli assi n. 2 e n. 3 sono considerati ammissibili i costi per le opere edili strettamente necessarie ed intrinsecamente connesse con la realizzazione degli interventi previsti in tali assi purché adeguati all'intervento da realizzare e, che comunque, non risultino prevalenti.

Sono esclusi dal finanziamento i seguenti interventi:

- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale;
- l'acquisto di macchine destinate ad essere incorporate o assemblate con altre macchine per costituire un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un risultato determinato, sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
- l'acquisto di qualsiasi genere di automezzi per il trasporto di persone e/o merci, impianti a fune per il trasporto di persone, mezzi di trasporto per vie d'acqua, mezzi di trasporto aereo;
- il costo del personale interno all'impresa impegnato nella realizzazione del programma, ad eccezione, entro un limite massimo di cento milioni, degli interventi previsti dall'asse n.5.

Articolo 8

Ripartizione delle risorse tra gli assi

Le risorse destinate al finanziamento in conto interessi sono ripartite tra gli assi di finanziamento di cui al precedente articolo 7 nelle seguenti misure percentuali: 70% agli assi n. 1, 2 e 3; 20% all'asse n. 4; 10% all'asse n. 5.

Articolo 9

Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande relative al finanziamento dei programmi di adeguamento dovranno essere presentate, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall'Istituto, presso le sedi dell'INAIL nel cui ambito di competenza territoriale è localizzata l'unità produttiva alla quale si riferisce il programma.

Nel caso di programmi relativi a cantieri temporanei e mobili le domande dovranno essere presentate presso le sedi dell'Istituto nel cui ambito territoriale si trovano le sedi legali delle imprese richiedenti. A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di approvazione del presente regolamento sarà emanato un apposito bando dell'Istituto contenente l'indicazione:

- degli Istituti di credito che erogheranno i finanziamenti;
- delle condizioni previste per l'erogazione e restituzione dei finanziamenti e della documentazione bancaria richiesta;
- della data di decorrenza dei termini per la presentazione delle domande;
- della modulistica;
- delle istruzioni utili alla presentazione delle domande.

I termini per la presentazione delle domande sono fissati nei trenta giorni successivi alla scadenza del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando.

Articolo 10

Procedura per la concessione dei finanziamenti

Le domande di finanziamento relative ai programmi sono istruite:

- dalle Direzioni Regionali dell'Istituto, territorialmente competenti, per la valutazione della rispondenza ai fini prevenzionali degli interventi, secondo i criteri di cui al successivo articolo 11, nonché per l'applicazione dei criteri di priorità previsti dall'articolo 12;
- dagli Istituti di credito per la verifica della documentazione bancaria.

Al termine della fase istruttoria, le domande saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per la successiva approvazione dei programmi.

Gli Istituti di credito, dopo l'approvazione dell'INAIL, provvederanno a concedere i finanziamenti alle imprese sulla base della documentazione, da presentare all'Istituto, relativa ai costi sostenuti per la realizzazione degli interventi previsti dal programma.

Articolo 11

Criteri per l'ammissione al finanziamento

I programmi dovranno rispondere ai seguenti criteri per essere ammessi al contributo economico da parte dell'Istituto:

- essere congruenti con le attività esercitate e i cicli produttivi adottati dall'azienda;
- essere congruenti, qualora costituiscano una parte di un intervento più ampio che l'azienda intende realizzare, con la totalità dell'intervento;
- prevedere un importo richiesto per il finanziamento proporzionato e congruente con l'intervento da realizzare;
- trovare rispondenza con quanto individuato nella valutazione dei rischi effettuata ai sensi del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e una riduzione complessiva dell'entità del rischio;
- prevedere tempi di esecuzione congruenti con l'intervento proposto e che comunque non eccedano i due anni dalla data di comunicazione di approvazione del programma;
- comprendere, ad esclusione dell'asse n. 1, fasi di verifica e di attestazione finale sulla corretta realizzazione e l'efficacia prevenzionale;
- prevedere, per l'asse n. 1, l'attestazione relativa all'eliminazione da qualsiasi attività produttiva della macchina sostituita, all'equivalenza in termini di funzionalità ed al miglioramento in termini di sicurezza

della macchina sostitutiva rispetto a quella eliminata;

- comprendere, per l'asse n. 5, l'indicazione della normativa tecnica utilizzata, la descrizione degli specifici interventi organizzativi e procedurali da realizzarsi nell'impresa, l'indicazione, qualora il programma sia realizzato con personale dipendente dall'impresa, di costi congruenti e proporzionati con la dimensione aziendale e con i contenuti del programma proposto nonché una dichiarazione di responsabilità attestante l'efficacia del sistema di gestione della sicurezza realizzato.

Articolo 12

Criteri di priorità

Qualora vengano presentate domande di finanziamento per un importo complessivamente superiore alle risorse destinate, a livello regionale, agli assi di finanziamento secondo la ripartizione di cui all'articolo 8, si utilizzeranno, per l'ammissione dei programmi, i seguenti criteri di priorità:

- rilevanza del fenomeno infortunistico ed estensione del tessuto tecnico-produttivo della lavorazione a cui si riferisce il programma ed impatto prevenzionale dell'intervento proposto attraverso l'attribuzione di un punteggio secondo le modalità previste nella tabella, allegato n.1;
- realizzazione di interventi previsti dalla legislazione nazionale di recepimento di Direttive Comunitarie, i cui termini di adeguamento non siano scaduti all'atto della presentazione della domanda, in caso di parità del precedente criterio;
- momento di presentazione della domanda, in caso di parità dei precedenti criteri di priorità.

Articolo 13

Finanziamento in conto capitale

Ad integrazione del finanziamento in conto interessi può essere concesso dall'Istituto un ulteriore finanziamento in conto capitale riservato ai programmi che presentino caratteristiche di particolare valenza e qualità ai fini prevenzionali e di estensibilità ad altre realtà produttive.

Tale finanziamento consiste in un contributo erogato dall'Istituto, entro un limite massimo di 90 milioni, in misura pari al 30% dell'importo del programma che, secondo la procedura di cui al precedente articolo 10, ha già ottenuto il finanziamento in conto interessi.

Per l'asse n. 5 di cui al successivo articolo 14, il contributo dell'Istituto sarà erogato, entro un limite massimo di 15 milioni, in misura pari al 60% dell'importo del programma.

Articolo 14

Assi di finanziamento

Per ottenere il contributo in conto capitale i programmi presentati dalle imprese dovranno essere ricompresi in uno o più dei seguenti assi di finanziamento:

1. modifica e reingegnerizzazione di impianti, macchine e dispositivi riguardanti singoli reparti di produzione o interessanti l'intero processo produttivo con impatto diretto e verificabile sullo standard di sicurezza. Non sono finanziabili in conto capitale i soli acquisti e installazioni;
2. modifica e reingegnerizzazione di impianti e processi finalizzati alla riduzione della esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici e biologici. Tali progetti devono consentire una valutazione quantitativa o semiquantitativa della riduzione del livello di esposizione. Non sono finanziabili in conto capitale i soli acquisti e installazioni;
3. modifica o reingegnerizzazione di macchine ed apparecchi finalizzate alla eliminazione o riduzione dell'impiego di sostanze pericolose. L'eventuale modifica o ristrutturazione finalizzate alla sostituzione di una sostanza pericolosa nel ciclo produttivo non deve introdurre rischi di altro tipo di entità uguale o superiore a quello ridotto o eliminato;
4. ristrutturazioni o modifiche rilevanti degli ambienti di lavoro conseguenti alla riorganizzazione dei layout che abbiano uno specifico impatto diretto e sostanziale sulla sicurezza;
5. implementazione, documentabile e verificabile, di sistemi di gestione aziendale della sicurezza secondo parametri conformi alla normativa internazionale.

Articolo 15

Ripartizione delle risorse tra gli assi

Le risorse destinate al finanziamento in conto capitale sono ripartite tra gli assi di finanziamento di cui al precedente articolo 14 nelle seguenti misure percentuali: 90% agli assi n. 1, 2, 3 e 4; 10% all'asse n. 5.

Articolo 16

Modalità di richiesta e procedura di concessione del finanziamento

Le imprese dovranno formulare all'Istituto esplicita richiesta di avvalersi del contributo in conto capitale all'atto della presentazione della domanda di finanziamento in conto interessi.

A seguito della comunicazione da parte dell'INAIL della concessione del finanziamento in conto interessi ed entro il termine indicato da tale comunicazione, le imprese che intendano fruire dell'ulteriore contributo in conto capitale dovranno presentare all'Istituto apposita documentazione tecnica utile alla valutazione delle caratteristiche del programma secondo i criteri di qualità tecnica ed organizzativa, di cui al successivo articolo 17, volti a individuare interventi di particolare eccellenza nel campo della salute e sicurezza sul lavoro.

L'istruttoria delle domande verrà effettuata, con attribuzione di uno specifico punteggio, da parte delle Strutture regionali dell'Istituto a cui farà seguito l'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL e l'erogazione del contributo in favore delle imprese.

Articolo 17

Criteri per l'ammissione al finanziamento

La valutazione dei programmi finalizzata alla concessione dell'ulteriore contributo in conto capitale verrà effettuata sulla base dei seguenti elementi:

- caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche ricavate dalle relazioni progettuali;
- tempi di esecuzione, servizio di assistenza e piano di controllo post-realizzazione.

Tale valutazione avverrà attraverso l'assegnazione a ciascun programma di uno specifico punteggio secondo la tabella, allegato n.2.

L'attribuzione dei punteggi determinerà la formazione di graduatorie regionali. Nel caso di ammissione di un numero di domande superiore alle risorse assegnate, a livello regionale, agli assi di finanziamento secondo la ripartizione dell'articolo 15, si terrà conto della posizione nelle predette graduatorie e, a parità di posizione, dei criteri di priorità di cui al precedente articolo 12.

Articolo 18

Controlli

L'Istituto effettuerà controlli finalizzati a verificare la effettiva realizzazione degli interventi previsti dai programmi per i quali le imprese abbiano fruito delle forme di finanziamento di cui al precedente articolo 5.

La mancata od incompleta realizzazione dei predetti interventi o l'insussistenza delle condizioni attestata nelle domande di finanziamento determineranno la revoca dei finanziamenti ed il recupero dei contributi concessi da parte dell'Istituto, salvo eventuali sanzioni amministrative e penali previste dalla vigente legislazione.

PROGETTI PER FAVORIRE L'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 e 22 DEL D.LGS. N.626/94

Articolo 19

Tipologie di progetti e ripartizione delle risorse

I progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del D.Lgs. n.626/94 si articolano in:

- a) progetti di informazione e formazione;
- b) progetti finalizzati alla produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico visivi e banche dati.

Le risorse destinate, secondo i criteri di cui al precedente articolo 3, al finanziamento dei predetti interventi sono ripartite, per il triennio 1999 -2001, in 128 miliardi per i progetti di cui alla lett. a) ed in 22 miliardi per i progetti di cui alla lett. b).

Articolo 20

Soggetti richiedenti

I soggetti richiedenti il finanziamento dei progetti di cui al precedente art.19, destinati ai soggetti di cui al successivo art.23, appartenenti a singole imprese o gruppi di imprese, possono essere tutte le imprese, consorzi ed aggregazioni di imprese, anche a carattere temporaneo, indipendentemente dalle dimensioni e dal settore produttivo di appartenenza, gli Organismi bilaterali, i Comitati Paritetici previsti dall'art.20 del D.Lgs. n.626/94, le associazioni datoriali e sindacali, le associazioni, gli organismi e gli istituti che operano nel campo della prevenzione e tutti i soggetti della Pubblica Amministrazione.

Articolo 21

Assi di finanziamento

Per essere ammessi al finanziamento i progetti devono essere ricompresi in uno o più dei seguenti assi:

1. informazione e/o formazione dei lavoratori;
2. formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
3. formazione degli addetti alla gestione delle emergenze;
4. formazione finalizzata ad agevolare i datori di lavoro ed i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, dipendenti dalle imprese, a svolgere l'attività di informazione e formazione in azienda.

Articolo 22

Ripartizione delle risorse tra gli assi

Le risorse destinate al finanziamento dei progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del D.Lgs. n.626/94 sono ripartite tra gli assi di finanziamento, di cui all'articolo 21 del presente regolamento, nelle seguenti misure percentuali:

58% per l'asse di cui al n.1; 18% per l'asse di cui al n.2; 12% per l'asse di cui al n.3;
12% per l'asse di cui al n.4.

Articolo 23

Finanziamento dei progetti di informazione e formazione

Il finanziamento è concesso dall'Istituto per la realizzazione di progetti di informazione e formazione rivolti ai lavoratori, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, agli addetti alla gestione delle emergenze, ai datori di lavoro ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dipendenti dalle imprese.

L'Istituto finanzia a fondo perduto il 75% dell'importo complessivo di ciascun progetto ed entro il limite massimo di 100 milioni.

Articolo 24

Caratteristiche dei progetti

Gli interventi di informazione e formazione dovranno:

- essere rivolti alle figure elencate dagli articoli 21 e 22 del D.Lgs. n. 626/94 appartenenti ad una singola impresa o a più imprese. In tale ultimo caso, i progetti dovranno essere relativi a destinatari appartenenti ad imprese che svolgono lavorazioni classificate dall'Istituto nel medesimo Gruppo di Tariffa dei premi;
- avere contenuti coerenti con le finalità degli articoli 21 e 22 del D.Lgs. n.626/94, diversificati in funzione dei destinatari e comunque non inferiori a quelli previsti dalle vigenti normative;
- essere riferiti ai processi produttivi, alle relative tecnologie, alle macchine, attrezzature, impianti, ambienti di lavoro ed ai rischi presenti nelle aziende a cui appartengono i destinatari nonché alle componenti organizzative e procedurali per la gestione della sicurezza presenti nell'impresa;
- avere contenuti, nel caso di interventi diretti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ed agli incaricati della gestione delle emergenze, attinenti anche allo specifico ruolo che tali destinatari assumono nel sistema di gestione della sicurezza aziendale;
- essere idonei, nel caso di interventi diretti ai datori di lavoro od ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione, dipendenti dalle imprese, ad agevolare lo svolgimento dell'attività di informazione e formazione in azienda;
- avere una durata adeguata ai livelli di rischio che interessano i destinatari dei corsi e comunque non inferiore a quella eventualmente prevista dalle vigenti normative;

- comprendere esercitazioni pratiche da effettuarsi, ove possibile, negli stessi luoghi di lavoro;
 - essere avviati entro tre mesi dalla data di comunicazione della ammissione al finanziamento e terminare entro i tempi indicati nel progetto approvato;
 - avere un numero massimo di allievi non superiore alle trenta unità per ogni singolo corso. Il finanziamento tuttavia potrà essere riferito ad un progetto articolato in più corsi;
 - avere forme comunicative e contenuti adeguati al livello di conoscenze dei destinatari.
- Gli interventi formativi potranno essere realizzati anche attraverso la formazione a distanza.

Articolo 25

Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande relative al finanziamento dei progetti di informazione e formazione, dovranno essere presentate, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall'Istituto, presso la sede dell'INAIL nel cui ambito territoriale si trovano i destinatari finali degli interventi informativi e formativi. Qualora i progetti siano relativi a destinatari ricompresi in ambiti di competenza di più sedi territoriali della stessa Regione, le domande potranno essere presentate presso una qualsiasi delle predette sedi dell'Istituto.

Con bando dell'Istituto, di cui al precedente articolo 9, saranno indicati:

- la data di decorrenza dei termini per la presentazione delle domande;
- la modulistica;
- le istruzioni utili alla presentazione delle domande.

I termini per la presentazione delle domande sono fissati nei trenta giorni successivi alla scadenza del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando.

Articolo 26

Procedura per la concessione del finanziamento

Le domande di finanziamento relative ai progetti sono istruite dalle Direzioni Regionali dell'Istituto, territorialmente competenti, per la valutazione della rispondenza dei progetti alle caratteristiche indicate dall'articolo 24 e per l'applicazione dei criteri di priorità previsti dall'articolo 28.

Al termine della fase istruttoria, le domande saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per la successiva approvazione dei progetti.

L'erogazione del finanziamento, in misura corrispondente all'importo approvato, avverrà al termine della realizzazione dell'intervento informativo e formativo in un'unica soluzione.

A tal fine, i soggetti ammessi al finanziamento dovranno presentare all'Istituto apposita richiesta corredata dalla documentazione attestante le spese sostenute e da una dichiarazione di responsabilità relativa alla conformità degli interventi realizzati al progetto approvato.

Articolo 27

Spese ammissibili

Il progetto dovrà essere corredato, per ogni intervento di informazione e formazione, da un apposito piano contenente l'elencazione specifica di tutte le voci di spesa previste e l'indicazione dell'importo complessivo.

Nella tabella, allegato n.3, sono indicate:

- le voci di spesa ammissibili per gli interventi informativi;
- le voci di spesa ammissibili per gli interventi formativi e le relative percentuali massime rispetto all'importo totale.

Il costo orario massimo finanziabile degli interventi di informazione e formazione per ciascun destinatario non potrà essere superiore a £ 20.000.

Articolo 28

Criteri di priorità

Qualora vengano presentate domande di finanziamento per un importo complessivamente superiore alle risorse assegnate a livello regionale, agli assi di finanziamento secondo la ripartizione del precedente articolo 22, verrà data priorità ai progetti in relazione alla rilevanza del fenomeno infortunistico ed all'estensione del tessuto tecnico-produttivo della lavorazione svolta dalle imprese cui appartengono i destinatari degli interventi informativi e formativi ed in relazione all'impatto prevenzionale dei predetti

interventi attraverso l'attribuzione di un punteggio secondo le modalità previste nella tabella, allegato n.4. In caso di ulteriore insufficienza delle risorse, sarà attribuita priorità ai progetti in relazione ai destinatari, alla presenza sia dell'informazione che della formazione ed alle caratteristiche dei soggetti proponenti, attraverso l'attribuzione di un punteggio secondo la tabella, allegato n.5. Nel caso di ulteriore parità tra progetti in base ai predetti criteri, si terrà conto della data di presentazione della domanda.

Articolo 29

Finanziamento dei progetti per la produzione di prodotti

Il finanziamento è concesso dall'Istituto per la realizzazione di progetti finalizzati alla produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico visivi e banche dati, a scopo informativo e formativo, da diffondere, gratuitamente o a costo di produzione, a chiunque lo richieda.

L'Istituto finanzia ciascun progetto entro il limite massimo di 300 milioni ed acquisirà i diritti e la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati e/o da riprodurre.

Il finanziamento potrà riguardare le fasi di progettazione e realizzazione del prodotto ed eventualmente le fasi di duplicazione e diffusione sul territorio che dovrà avvenire in forma gratuita essendo i costi di produzione a carico dell'Istituto.

Articolo 30

Caratteristiche dei progetti

I progetti relativi ai prodotti dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

- contenere l'individuazione dei soggetti destinatari;
- essere rivolti alle figure elencate dagli articoli 21 e 22 del D.Lgs. n. 626/94 appartenenti ad una singola impresa o a più imprese. In tale ultimo caso, i progetti dovranno essere relativi a destinatari appartenenti ad imprese che svolgono lavorazioni classificate dall'Istituto nel medesimo Gruppo di Tariffa dei premi;
- avere contenuti riferiti ai processi produttivi, alle relative tecnologie ed ai rischi presenti nelle aziende a cui appartengono i destinatari dei prodotti;
- avere contenuti, nel caso in cui i prodotti siano rivolti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ed agli incaricati della gestione delle emergenze, attinenti anche allo specifico ruolo svolto dai predetti soggetti all'interno del sistema di gestione della sicurezza;
- essere idonei, nel caso di interventi diretti ai datori di lavoro od ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione, ad agevolare lo svolgimento dell'attività di informazione e formazione in azienda;
- avere contenuti e forme comunicative adeguate al livello di conoscenze dei destinatari;
- presentare, nel caso di prodotti informatici e multimediali, un elevato livello di fruibilità e di interattività con l'utilizzatore;
- avere un elevato grado di innovazione;
- presentare un elevato grado di esportabilità;
- prevedere, qualora si riferiscano oltre che alla fase di progettazione e realizzazione del prototipo anche alle successive fasi di duplicazione e di diffusione, un piano analitico di diffusione gratuita del prodotto sul territorio in relazione ai soggetti destinatari;
- essere rivolti ad un significativo bacino di utenza;
- contenere le modalità di diffusione e di utilizzazione del prodotto in relazione alla tipologia dei destinatari cui si rivolge;
- contenere un piano analitico dei costi che si prevede di sostenere;
- prevedere una pianificazione in termini temporali delle attività;
- essere avviati entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'ammissione al finanziamento e terminare entro i tempi indicati nel progetto approvato;
- prevedere una valutazione di efficacia nel caso di prodotti con finalità formative.

Articolo 31

Modalità e termini per la presentazione delle domande

Le domande relative al finanziamento dei progetti dovranno essere presentate alla Direzione Generale dell'INAIL, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall'Istituto, corredate dalla documentazione utile per la descrizione del prodotto da realizzare.

Con bando dell'Istituto, di cui al precedente articolo 9, saranno indicati:

- la data di decorrenza dei termini per la presentazione delle domande;
- la modulistica;
- le istruzioni utili alla presentazione delle domande.

I termini per la presentazione delle domande sono fissati nei trenta giorni successivi alla scadenza del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando.

Articolo 32

Procedura per la concessione del finanziamento

Le domande di finanziamento sono istruite, a livello centrale, secondo i criteri di cui al successivo articolo 33, da una apposita commissione istituita presso la Direzione Generale dell'INAIL composta da personale dell'Istituto e da professionalità esterne con specifiche competenze in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, anche in relazione agli aspetti formativi e comunicativi.

Al termine della fase istruttoria, le domande saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per la successiva approvazione dei progetti.

Il finanziamento sarà erogato secondo le seguenti modalità:

- nella misura del 10% dell'importo approvato, a seguito di presentazione all'Istituto di apposita attestazione relativa all'avvio delle attività di realizzazione del prodotto;
- nella misura del 90%, al termine della realizzazione del progetto a seguito di presentazione all'Istituto del prodotto realizzato, della documentazione attestante le spese sostenute e di una dichiarazione di responsabilità relativa alla conformità del prodotto al progetto approvato previa positiva valutazione della commissione prevista dal presente articolo.

Articolo 33

Valutazione dei progetti

I prodotti saranno valutati secondo i seguenti criteri:

- ambito lavorativo dei soggetti destinatari, attribuendo priorità ai progetti rivolti a destinatari che appartengono ad imprese che svolgono lavorazioni nelle quali il fenomeno infortunistico, in base ai dati in possesso dell'Istituto, risulti più rilevante;
- grado di innovazione rispetto ai prodotti e strumenti già esistenti;
- numero dei soggetti destinatari;
- completezza ed adeguatezza dei contenuti rispetto agli argomenti trattati;
- efficacia comunicativa in relazione alla tipologia dei destinatari;
- livello di fruibilità da parte dei destinatari;
- soggetti proponenti;
- livello di esportabilità dei prodotti in relazione alle diverse esigenze prevenzionali presenti sul territorio nazionale.

In applicazione dei predetti criteri verrà attribuito a ciascun progetto un punteggio secondo la tabella, allegato n. 6. L'attribuzione dei punteggi determinerà la formazione di una graduatoria nazionale dei progetti presentati.

Articolo 34

Controlli

L'INAIL effettuerà controlli durante la fase di realizzazione dei progetti informativi e formativi. A tal fine, i soggetti proponenti dovranno preventivamente comunicare all'Istituto la data di avvio delle attività previste dal progetto nonché gli elementi necessari per consentire l'effettuazione dei predetti controlli.

[Allegati in formato PDF](#)